

Prot.

del

**CONVENZIONE SPECIALE PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA'
OPERATIVE DI SPORTELLLO CATASTALE DECENTRATO AI SENSI
DELL'ART. 11 DEL D.P.R. 305/1991**

tra

l'Agenzia del Territorio, con sede in Roma - Largo Leopardi n. 5, rappresentata dal direttore, dell'Ufficio provinciale di _____, di seguito denominata anche "Agenzia"

ed

il Comune (ovvero la Comunità Montana) di

prov. di _____

Via/Piazza _____

rappresentato da _____

nel seguito denominato anche "ente locale"

premesse:

1. che in data 9 settembre 2005 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 il decreto del direttore dell'Agenzia del territorio, con il quale è stato approvato lo schema di convenzione speciale, ai sensi dell'art.11, comma 5, del D.P.R. n.305/1991, per la disciplina delle modalità operative relative all'apertura dei nuovi sportelli catastali decentrati e alla riconversione degli sportelli catastali decentrati già attivi;
2. che in data l'Agenzia del Territorio ed l'ente locale hanno stipulato un Protocollo d'intesa per l'attivazione di uno sportello catastale decentrato;
3. come già previsto dal piano allegato alla Convenzione triennale per gli esercizi 2005/2007, stipulata tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia del Territorio, gli sportelli catastali decentrati possono essere gestiti, per funzioni di consultazione, con modalità operative regolate da convenzioni speciali, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 305/1991;
4. l'ente locale, con nota del ha manifestato l'interesse a stipulare con l'Agenzia del Territorio la presente convenzione speciale;

tutto ciò premesso, come parte integrante e sostanziale della presente convenzione, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'ente locale è autorizzato a collegarsi al sistema informatico dell'Agenzia del Territorio al fine di fornire al pubblico il servizio di consultazione dei dati contenuti nell'archivio dell'Agenzia del Territorio stessa, con applicazione dei tributi speciali catastali previsti dalla normativa vigente.

Per la consultazione dei dati catastali l'ente locale è tenuto a predisporre e rilasciare agli utenti ricevuta delle

somme versate dagli stessi, corrispondenti ai tributi speciali catastali previsti dalla normativa vigente, fino a quando non verrà attivata dall'Agenzia del territorio apposita procedura informatica che rilasci automaticamente tale ricevuta.

Per gli adempimenti amministrativo-contabili legati alla presente convenzione è competente l'Ufficio provinciale di.....dell'Agenzia del Territorio.

L'ente locale sostiene gli oneri, sia di impianto sia di esercizio, per il collegamento al sistema informativo del catasto.

Art. 2

L'ente locale corrisponde, per le visure effettuate, i tributi speciali catastali di cui all'art. 1 della presente convenzione, mediante versamento sul c/c postale intestato all'Ufficio provinciale di dell'Agenzia del Territorio.

A garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione, per l'intera durata della stessa, l'Ente locale deve già avere prestato cauzione tramite fideiussione bancaria, con le modalità previste dall' art. 54, regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche, per l'importo determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto del Direttore dell'Agenzia del Territorio del 6 settembre 2005 e provvedere alle eventuali integrazioni previste.

La nota d'addebito, emessa dall'Ufficio provinciale competente in data 1° gennaio - 1° aprile - 1° luglio - 1° ottobre, è trasmessa a mezzo raccomandata.

Resta, comunque, l'obbligo da parte dell'ente locale di informarsi tempestivamente dell'importo da corrispondere all'Agenzia e l'eventuale mancato o tardivo ricevimento della nota di addebito non esonera l'ente medesimo dall'effettuare i versamenti alle previste scadenze.

L' ente locale ha, inoltre, la possibilità di conoscere in ogni momento il numero delle visure effettuate tramite interrogazione a video.

I pagamenti relativi agli importi dovuti devono essere effettuati entro e non oltre trenta giorni naturali consecutivi dalla data di chiusura di ogni trimestre (rispettivamente al 31 marzo - 30 giugno - 30 settembre - 31 dicembre).

In caso di ritardato pagamento fino al trentesimo giorno di ritardo viene applicata una penale di Euro 0,03 per ogni Euro 0,52 o frazioni di esso, che è addebitata sul pagamento del trimestre successivo.

Superato il predetto periodo, ovvero in caso di mancata integrazione della cauzione prevista, il servizio telematico viene sospeso e l'Agenzia può rivalersi, per quanto dovuto fino al momento della sospensione, sulla garanzia prestata.

Nel caso questa sia insufficiente l'ente locale è tenuto a corrispondere quanto ancora dovuto all'Agenzia entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata con la quale l'Ufficio provinciale competente avrà notificato il conguaglio a debito.

Il ripristino del servizio può avvenire solo ove l'Ente locale abbia corrisposto tutti gli importi dovuti e reintegrato la garanzia nella misura convenuta di cui alla presente convenzione.

Art. 3

L'Agenzia può revocare, limitare o sospendere l'autorizzazione, per motivi d'interesse pubblico o qualora l'ente locale non adempia agli obblighi diversi da quelli indicati nell'articolo 2 assunti con il presente atto.

La revoca, la sospensione e la limitazione sono comunicate all'ente locale, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e producono effetti a decorrere dal decimo giorno successivo alla ricezione.

Art. 4

L'Agenzia ha la piena titolarità delle informazioni memorizzate e l'esclusiva competenza di gestire, definire e/o modificare i sistemi di elaborazione, ricerca, rappresentazione ed organizzazione dei dati. Ha altresì l'assoluta

facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali e strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al proprio sistema informatico. Nessuna responsabilità può gravare sull'Agenzia per le suddette variazioni.

Art. 5

L'ente locale esonera espressamente l'Agenzia da ogni responsabilità per i danni diretti e/o indiretti, per eventuali inesattezze od incompletezza dei dati contenuti negli archivi, per eventuali interruzioni tecniche e/o sospensioni del servizio.

Art. 6

La convenzione decorre dalla data di perfezionamento ed ha durata fino al 31 dicembre del triennio successivo a quello di stipula della convenzione. E' escluso il tacito rinnovo.

Art. 7

Il Foro competente a risolvere le controversie, direttamente od indirettamente connesse alla convenzione stessa, è quello di Roma.

Tutte le comunicazioni all'Agenzia devono essere eseguite esclusivamente con lettera raccomandata.

Letto, approvato e sottoscritto

_____, ____/____/____

Per l'Agenzia del Territorio
Il Direttore dell'Ufficio provinciale

Per il Comune/la Comunità montana
Il Sindaco/Il Presidente
